ASSOCIAZIONE
TERRITORIALE MUTUA
FRA POSSIDENTI

PROGRAMMA-STATUTO

DI

G. G. ALVISI

ASSOCIAZIONE
TERRITORIALE MUTUA
FRA POSSIDENTI

PROGRAMMA-STATUTO

DI

G. G. ALVISI

All' uniformità d' una BANCA FONDIARIA di capitaliati proferisco LA VARIETA' riputando che in fatto di credito come ogni altra cosa, LA LIBERTA' è il migliore incoraggiamento possibile; perciò vi chiedo di poter autorizzare non solo la società di CAPITALISTI, ma eziandio SOCIETA' MUTUE FRA PROPRIETARII che facciano prestiti col rilascito di titoli di credito (obbligazioni fondiarie) ec. ecc.

CAVOUR; — RELAZIONE ALLE CAMERE
2 GIUGNO 1853.

Firenze, Tipografia Pier Capponi.

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

TRA

POSSIDENTI DI MAREMMA

PROGRAMMA

Le istituzioni moderne, di qualunque natura e con qualunque scopo fondate in Italia, riconoscono la loro origine da progetti e da fatti antichi, per avvicendare dei tempi dimenticati o caduti. Ma le nuove condizioni della nostra patria risorta a nazione, gli studj più conscienziosi degli storici e le ricerche degli economisti portarono alla perenne scoperta, che le associazioni fra commercianti e banchieri, quelle popolari di mutuo soccorso e di credito, e le altre forme di Società economiche si trovano in germe o già in fiore nell'epoca agitata ma pure gloriosa dei nostri Comuni. Non farà quindi meraviglia se i cultori di scienze economiche disseppellirono gli statuti e le opere di queste associazioni italiane, che l'esperienza ha dimostrato prosperare specialmente in quei luoghi ove sorsero in altri tempi quasi fiori autunnali lungamente sepolti sotto la neve che si aprono alle libere aure di primavera.

Così il presente progetto di un *Associazione Territoriale fra possidenti* fu tratto dagli *Statuti del Monte de' Paschi di Siena* e sviluppato innanzi agli accademici dei Georgofili in due successive letture quindi circondato dalle riforme del credito fondiario ed agricolo praticate in Europa, aspetta che questo rispettabile Consesso lo fecondi della sua azione, abbandonando il campo già troppo mietuto delle lezioni accademiche.

Sicchè proponendo l' associazione territoriale fra i *possidenti delle Maremme* non si fa che ricondurre alla sua vera origine l' istituzione del *Monte de' Paschi* che secondo l' antichissimo Statuto intitolato *della Dogana*, era stato creato dalla repubblica Senese a benefizio della Maremma. Allora fu costituito un capitale, che poi si prestava agli agricoltori, col far pagare un tributo al bestiame che andava a pascolare in quelle deserte e impaludate pianure. Quindi sotto il governo granducale divenne uno stabilimento di deposito dei capitali e dei risparmi dei ricchi, che dovevano essere dati a mutuo con ipoteca ai più solidi possidenti della provincia di Siena e poi di Toscana. Ormai è noto che le associazioni fra proprietarii sono diffuse in tutta l'Europa, e che nella sola Germania sopra una popolazione di *quarantun milione* esse contano *venti e più banche principali* ed un gran numero di figliali che favoriscono la circolazione *di ottocento milioni di lire* in obbligazioni fondiarie. Si vedrà parimente che il nostro progetto è informato alle norme sancite dalle splendide prove dei banchi scozzesi, i quali combinarono tutte le operazioni di credito fondiario ed agricolo e funzionano come casse di deposito e di circolazione. — L' esempio così generale ha risolto anticipatamente il dubbio della sua convenienza e della certezza della sua riescita, anche se non si sapesse che nella Scozia l'ammontare dei depositi in conti correnti, per la maggior parte impiegati in prestiti agricoli, supera *un miliardo* sopra una popolazione poco superiore della Toscana (2,500,000). Nella sola città di Perth di 20,000 abitanti il Banco paga annualmente L. 250,000 di soli interessi ai piccoli possidenti, commercianti, contadini per depositi da L. 250 a L. 2500 al più.

Perchè dunque i possidenti Toscani possano formarsi una

opinione precisa della loro potenza economica quando vogliano approfittarne, basta accennare che la sua ricchezza territoriale è calcolata il minimo di *due miliardi e mezzo*. Ponendo a diminuzione del capitale fondiario e non della rendita, le pubbliche imposte di L. 10,000,000 e delle tasse di registro, bollo e dei molti pesi che indirettamente colpiscono il censo, si verrà alla sottrazione di circa un miliardo. Risulterebbe quindi dimostrato che i proprietarii di Toscana possiedono in fondi un valore depurato almeno di *un miliardo e mezzo*, col quale se associati fra loro, potrebbero rappresentare un *credito reale* superiore a quello di tutte le case e compagnie bancarie e commerciali del mondo.

Ora restringendo modestamente la proposta di Statuto ad una sola provincia che però rappresenta il terzo della proprietà immobiliare Toscana per estensione, proveremo coll' arida evidenza delle cifre, come l' associazione fra i possidenti di Maremma potrebbe far rivivere in proporzione gigantesche e con vantaggio incalcolabile il credito circolante fra gli abitanti. È utile tentare l'esperimento in un territorio feracissimo ove il denaro può rendere un frutto di assai superiore al 5 per 0[0 e quindi permettere la graduale estinzione del credito per ammortimento in 30 ed anche in 20 anni col solo aumento dell' uno al due per cento. D'altronde grandi vantaggi potrebbero ritrarre gli stessi possidenti associati col prestare agli agricoltori e coll'anticipare denari sulle raccolte, per il commercio di bestiame, e agli operai delle miniere, cioè praticando in tutta la sua estensione le operazioni dei Banchi di Scozia.

La proprietà delle Maremme si estende dal Chiarone a Livorno in una lunghezza di circa 200 chilometri e comprende circa 30 comuni che formano la provincia Maremmana con una popolazione di oltre 200mila abitanti. Il suo catasto è recente e i suoi diritti di proprietà essendo stati recentemente convalidati collo svincolo dei livelli, diviene più facile l' associazione che nelle altre parti della Toscana.

La sua rendita imponibile, essendo commisurata ad epoca assai lontana, ora converrebbe elevarla a più *di due milioni* per avere un capitale approssimativo di circa duecento milioni

che rappresenta la sua terra ridotta a coltivazione e che è assai inferiore al valore di perizia e di commercio.

Quindi i proprietari di Maremma associandosi fra loro col solo ventesimo dei loro possessi formerebbero una società territoriale fondiaria di dieci milioni (10,000,000) che è appunto la somma nominale che domandiamo nel nostro Statuto, contentandoci intanto di cominciare con *un solo milione*. Non avvi d' uopo di ragionamento per persuadere i possidenti i quali costituiscono la società, che essi nulla perdono nella prestazione della ipoteca ai primi sovventori di denaro, anzi guadagnano moralmente coll' influenza benefica dell'associazione e garantiscono materialmente la loro più immaginaria che reale esposizione sia coll' impiego dei capitali che richiamano alla banca da loro stessi amministrata e diretta, sia consolidandoli nelle iscrizioni ipotecarie dei richiedenti, e con altre operazioni di credito circolante. Ricevono inoltre un compenso nel dividendo sugli utili che si ricavano dalle contribuzioni le quali si pongono a carico dei debitori, e dalla circolazione dei buoni di cassa. È un fatto storico che delle 200 e più banche fondiarie d'Europa nessuna ha liquidato per fallimento.

Venendo alla pratica dello statuto, *due* sono le operazioni principali delle banche fondiarie ed agricole, che servono e di aiuto e di compimento l' una dell' altra, cioè

a) Prestare sopra immobili posti specialmente in Maremma fino a tre quarti del loro valore reale somme rimborsabili sia a lunga che a corta scadenza con o senza ammortizzazione (Credito fondiario.)

b) Aprire crediti a conto corrente e di procurare capitali all'agricoltura ed alle industrie affini e prestare sopra prodotti naturali ed industriali della terra (Credito agricolo).

c) Acquistare i beni demaniali e quando che sia dei corpi morali e dei conventi situati nella Maremma e nelle Provincie Toscane.

d) Acquistare e vendere proprietà ed immobili, crediti e diritti appartenenti alla Provincia, ai Comuni ed ai privati.

e) Dividere e vendere detti beni e crediti a piccole par-

tite a seconda della località e della concorrenza, preferendo i piccoli proprietari, i coltivatori, i mezzaioli.

Il Capitale sociale sarebbe costituito da azioni di *due categorie*.

I. Obbligazioni (lettere di pegno e cedole fondiarie) fruttanti il 5 per cento a vantaggio della società, ipotecate sopra i beni dei possidenti associati pella somma correspettiva al numero delle azioni per cui vi concorrono.

II. Da azioni ciascuna di lire 500 in danaro fruttante il 5 per cento a favore dei contribuenti e pagabili in rate mensili di L. 100.

Il metodo misto delle obbligazioni fondiarie e delle azioni in denaro procura la compartecipazione degli industriali e di quei possidenti che avessero risparmi in denaro, e di quelli che per ingiustificabile timore rifuggissero dall' assoggettare ad ipoteca i loro fondi. Il governo invece di arricchire una sola compagnia, che entrerà facilmente nel concetto di vendere i beni demaniali e delle manimorte per il valore di oltre *un miliardo*, potrà col mezzo di diverse società territoriali, che dispongono della fiducia dei privati e degli istituti di credito locale, più facilmente e a più breve intervallo facilitarne l' incasso.

Il mecanismo di questi Statuti fu tanto discusso e praticamente svilupato dalle associazioni territoriali straniere e d'Italia, che crediamo tempo perduto l'insistere sopra la dimostrazione dei vantaggi materiali e morali che ritrarebbero i possidenti di questa provincia, oltre l' onore d'essere *primi* a dare l'esempio di fondare un'istituzione che rende i possidenti capitalisti e benefattori di se medesimi. I pochi stabilimenti *di risparmio che* furono dal governo investiti della facoltà di fare le operazioni di credito fondiario, non possono portare i loro benefici effetti che alla grande proprietà e non ai piccoli possidenti ed agli agricoltori sopra i quali finalmente si riserva tutta l' importanza delle grandi operazioni e l' azione del capitale. Dunque ai soli possidenti ed agricoltori italiani è affidato lo sviluppo ed incremento della vera ricchezza nazionale e prosperità della patria. Finchè rimarranno inerti ammiratori del grande spettacolo che si spiega loro dinanzi delle associazioni industriali e popolari nel risparmio nel e

credito, si lascieranno trascinare a rimorchio dal progresso economico. Non voremmo mai credere che tanti tesori di esperienza e di denaro Italiano che si prodigarono nelle associazioni agricole per l'incanalamento delle acque irrigatorie e per l'asciugamento delle paludi e delle Maremme, vadano perduti per i nostri possidenti che ora con altre forme e con altri modi possono rialzare la dignità e la fortuna della classe più numerosa e più produttiva d'Italia.

Le persone più istruite della storia di queste istituzioni in Italia e in Europa, tutte si accordarono sull'opinione del sempre compianto Marchese Cosimo Ridolfi e già pubblicata il quale scriveva nel Giugno 1863 «doversi attivare lo Statuto di G. G. Alvisi anche come prova, di patriotismo, oltre che esperimenti economici d'esito certo. »

E non vorremo mai che dopo le vantaggiose operazioni di credito fondiario già tentate da compagnie straniere, dovessimo deplorare che anche oggi gli ostacoli principali fossero precisamente quelli che mestamente confessava l'illustre Cosimo Ridolfi nella stessa sua lettera, cioè « io non ho alcuna fiducia nello spirito di associazione delle persone i di cui nomi sono i più rispettabili in Toscana, nè ho fede nella loro istruzione ed attitudine agli affari. » Confortiamo però che alcuni di questi nomi figurano in altre associazioni di credito e tanto più vorrano persuadersi che l'*associazione mutua frà proprietari* è quella che può mantenere e rialzare le loro fortune, e giovare alle classi più laboriose che sudano nei campi e nelle officine; in questa maniera è possibile preparare quell'armonia del capitale e del lavoro, dell'intelligenza e della forza, della generosità e del bisogno, che è la meta vagheggiata degli economisti, raccomandata dal Vangelo, da questo codice eterno della morale e dell'umanità.

G. G. Alvisi.

STATUTO

Titolo Primo

Art. 1. E istituita una *Società anonima* composta dei proprietarii delle azioni qui appresso create, la quale prende nome di *Associazione territoriale Maremmana.*

Art. 2. Questa Società si propone per iscopo d'incoraggiare e giovare l'Agricoltura, mediante una *Banca* di *credito fondiario* ed *agricolo*; coll' *acquistare* e *vendere i beni demaniali* e *delle mani-morte* nonchè di privati, ed altre operazioni adatte a portare i capitali verso l'*Agricoltura* e le *industrie affini.*

Art. 3. La sede della direzione generale sarà in Firenze e dell' amministrazione in Grosseto: potranno essere stabilite succursali nei principali centri della Toscana.

Art. 4. La durata della Società sarà di anni 50 (cinquanta) a cominciare dal giorno della sua definitiva

costituzione, la quale avrà luogo dopo un mese, dall'approvazione degli Statuti.

Art. 5. La società potrà essere sciolta anche prima del termine stabilito per la sua durata, qualora si verifichi la perdita di una *decima parte del Capitale Sociale.* In tal caso saranno chiamati gli azionisti in adunanza generale onde deliberare sopra lo *scioglimento e la liquidazione della Società.*

Titolo Secondo

Capitale sociale ed Azioni

Il Capitale Sociale è stabilito in Lire 10,000,000 (dieci Milioni) diviso in 20,000 (ventimila) azioni di due categorie.

1. Da obbligazioni (lettere di pegno o cedole fondiarie) ciascuna di L. 500 fruttanti il 5 per 0[0 a vantaggio della Società, ipotecate sopra i beni dei possidenti associati pella somma correspettiva al numero d'azioni con cui vi concorrono.

2. Da azioni parimente di L. 500 ciascuna in contanti, fruttanti il 5 per 0[0 a favore dei contribuenti e pagabili in rate mensili di L. 100 (cento).

Art. 6. La emissione delle obbligazioni e delle azioni sarà ripartita in 10 (dieci) serie ed i rispettivi titoli saranno estratti da un registro a matrice con un numero d'ordine progressivo e firmato da tre membri del consiglio.

Art. 7. Non si passerà all'emissione della seconda serie se non sia esaurita la prima, e così di seguito.

Art. 8. La Società s'intende costituita e comincierà le sue operazioni appena saranno sottoscritte le azioni in denaro o le obbligazioni della prima serie, cioè

un decimo del Capitale Sociale, lire 1,000,000 (un Milione).

Art. 9. I soscrittori della prima serie di obbligazioni ed azioni pel Capitale di un milione (1,000,000) avranno il diritto di *Socj fondatori* di cui in appresso.

Art. 10. Le obbligazioni ed azioni della Società potranno darsi a pegno presso tutti gli Stabilimenti Toscani di risparmio e di credito, e presso le Banche d'Italia.

Art. 11. Le azioni sono negoziabili per l'Italia e fuori, mediante la semplice tradizione e la denuncia all'Ufficio della Società.

Art. 12. A tergo delle obbligazioni ed azioni saranno indicate le disposizioni di legge e le penalità alle quali andranno soggetti coloro che rifiuteranno le debite garanzie e non effettueranno il pagamento in contanti entro otto giorni dalla richiesta che a loro sarà fatta dalla Direzione.

Art. 13. Gli azionisti di qualunque categoria non sono responsabili che fino alla concorrenza delle somme sottoscritte.

Titolo Terzo

Dell'ammissione di proprietarii di obbligazioni fondiarie

Art. 14. Qualunque proprietario di beni immobili, specialmente situati in Maremma, potrà domandare ed ottenere di far parte dell'associazione territoriale Maremmana.

Art. 15. A tale oggetto egli ne farà formale richiesta in iscritto indirizzandola alla Direzione.

Art. 16. Questa domanda dovrà essere accompagnata.

a) Dagli estratti catastali giustificanti il valore dei beni da darsi in garanzia.

b) Dai certificati delle iscrizioni accese contro il richiedente e di lui autori mediati ed immediati rilasciate dagli Uffizj nei quali sono posti i beni suddetti;

c) Dalla obbligazione di procedere, nel termine che verrà indicato nell'atto della sua ammissione, alla stipulazione dell'Istrumento notarile colle condizioni e patti di che nel *Modello contrattuale* da pubblicarsi.

Art. 17. Spetterà alla Direzione di accogliere o rigettare una domanda come sopra esposta e dichiarare l'ammontare del credito attribuito al richiedente.

Art. 18. Dal giorno che al socio sarà consegnata la ricevuta della sua obbligazione diventerà debitore e corrisponderà alla società un' interesse del 5 per cento sul valore nominale delle obbligazioni pagabili a rate semestrali.

Art. 19. Sarà in facoltà di qualunque associato di liberarsi dal suo debito verso la società e di farne proporzionatamente cessare l'interesse mediante la conversione delle proprie obbligazioni in azioni in denaro.

Titolo Quarto

Istruzione pei portatori delle obbligazioni ed azioni

RIPARTO DEGLI UTILI — FONDO DI RISERVA

Art. 20. Sul valore nominale delle azioni in denaro e sul valore nominale di ciascuna obbligazione la Società corrisponde il frutto del 5 per cento pagabile in due rate semestrali.

Art. 21. Quel frutto comincia a decorrere dal giorno

successivo alla emissione delle Cedole e si paga a semestre il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno; ma quando non ammonti a un bimestre, non diviene esigibile che insieme col frutto del frutto del semestre successivo.

Art. 22. Sulle somme rimanenti degli utili depurati da tutte le spese di amministrazione e direzione, si preleverà annualmente il 10 per cento da ripartirsi fra i soci fondatori.

Art. 23. Il *dieci per cento* resterà quale fondo di riserva, e le somme residue saranno divise in eguali frazioni fra gli azionisti.

Art. 24. Al termine d'ogni decennio, se dopo la vendita dei beni pel valore pattuito col governo e soddisfatte le spese tutte di amministrazione, alcuna parte dei beni rimanesse invenduta, la società potrà deliberare, se havvi luogo di dividerli proporzionatamente od assegnarli agli azionisti.

Art. 25. Il dividendo che non fosse reclamato alla sua scadenza, dopo un anno sarà prescritto a vantaggio della Società.

Titolo Quinto

Operazioni della Società

Art. 26. La Società si propone di raggiungere il suo scopo colle seguenti operazioni, disposte secondo l'ordine progressivo col quale essa intende di darle esecuzione cioè:

1. Di prestare sopra gli immobili posti nella provincia delle Maremme Toscane fino a tre quinti del loro valore reale, somme rimborsabili sia a lunga od a corta scadenza, con o senza ammortizzazione *(Credito fondiario)*.

2. Di aprire crediti a conto corrente e di procurare capitali all' agricoltura ed alle industrie affini e prestare sopra prodotti naturali ed industriali della terra *(Credito Agricolo)*.

3. Scontare lettere di cambio biglietti all' ordine investiti almeno di due firme di possidenti, o di agricoltori *(affittuali e mezzaioli)* e non aventi più di sei mesi alla scadenza, sia in Grosseto come in altre Città del Regno.

4. Ricevere somme in conto corrente con o senza interesse, ed aprire conti correnti con diversi possidenti ed agricoltori che dassero materiali e morali garanzie di fiducia.

5. Acquisto e vendita dei beni demaniali e di altri stabilimenti morali, situati nelle Provincie Toscane.

6. Acquistare per via di cessione e di surroganza i crediti ipotecarj e privilegiati appartenenti per qualunque ragione al Governo, alle Provincie, ad ai Comuni.

7. Acquistare e vendere proprietà ed immobili, mobili, crediti e diritti appartenenti ai privati.

8. Di dividere detti beni e crediti a piccole partite a seconda delle località e della concorrenza, e così soddisfare al principio economico di suddividere la proprietà fondiaria, preferendo i piccoli proprietari, i coltivatori, i mezzaioli.

9. Ricevere i capitali in deposito con o senza interesse, anticipare sopra le azioni emesse dalla società, e sopra tutti gli altri valori pubblici ed industriali di riconosciuta solidità.

Titolo Sesto

Dei buoni di Cassa

La banca di credito fondiario ed agricolo di Maremma è autorizzata ad emettere Buoni di Cassa che stieno a rappresentare un valore doppio ed anche

triplo del capitale che è garantito dai beni ipotecati dalla società e dalla scorta metallica delle azioni e dei depositi d'ogni sorta.

Art. 27. La Banca ha un buono di cassa unico tanto per le sedi principali quanto per le casse figliali che divide in serie di diverso valore.

Art. 28. I buoni di cassa sono sempre a libera volontà dal portatore barattati in monete di argento del Regno ogni giorno, dovunque la Banca tiene Cassa. Ma il controbaratto del denaro in buoni di cassa è sempre per essa facoltativo.

Art. 29. Nessuno potrà essere obbligato a ricevere i buoni di cassa in pagamento.

Art. 30. Il buono di cassa è diviso in cinque categorie del valore di It. L. 20, 40, 100, 500, 1000.

Art. 31. I buoni di Cassa sono staccati da altrettanti volumi a matrice che si conservano nella sede della Banca a Grosseto per ogni occorrenza di riscontro. Ogni categoria ha il suo numero progressivo; ogni buono di cassa ha un bollo a secco ed è firmato dal Direttore, da due Consiglieri e dal Cassiere della Sede principale.

Art. 32. Al termine di ogni trimestre sarà pubblicato nel giornale Ufficiale ed affisso alla porta d'ingresso ed alle sedi respettive della Società il prospetto firmato da tre Sindaci che indica il *Numero dei Buoni e la somma complessiva* posta in circolazione e giacente nella cassa della Società.

Titolo Settimo

Direzione, Amministrazione e Sindacato

Art. 33. La direzione sarà composta di 15 Soci fondatori, eletti a maggioranza di voti tra i sottoscrittori di *obbligazioni* e di *azioni della prima serie.*

Art. 34. Il personale addetto all' amministrazione sarà nominato dal Consiglio alla maggiorità di suffragi e si comporrà.

1° di un Ingegnere

2° di un Consultore legale,

3° di un Segretario generale

4° di un Cassiere,

5° di impiegati subalterni secondo il bisogno.

Art. 35. Al Consiglio ed ai Sindaci è assegnato annualmente il 10 per 0[0 da prelevarsi sugli utili risultanti dalla verificazione del bilancio e nella proporzione dei giorni che assisterono alle sedute del Consiglio e della Commissione.

Art. 36. Gli onorarii o mercedi di tutti gl'impiegati superiori e subalterni della Società saranno fissati dal Consiglio.

Art. 37. L'ufficio dei Direttori e dei Sindaci durerà per anni cinque, meno il caso di revoca per parte della Società in generale adunanza, o della loro volontaria dimissione, la quale però non sarà accettata ed ammessa se non previa presentazione del rendiconto ed approvazione per parte dei Sindaci. La loro sostituzione si farà, sempre nel novero dei Socii fondatori e sottoscrittori della prima serie, finchè ve ne siano.

Art. 38. Il Consiglio dirige ed amministra tutti gli affari della Società, eseguisce tutte le operazioni sociali firma in *commissione di tre*, le obbligazioni ed azioni, salvo l'annuale rendiconto.

Art. 39. In ciascun anno sarà presentato un bilancio dai Direttori alla verificazione ed approvazione dei tre Sindaci nominati in adunanza generale, che si potranno rinnovare e riconfermare ogni tre anni.

Art 40. Ai Sindaci competerà l' esercizio di tutte le azioni e ragioni appartenenti ai proprietarii e capitalisti associati.

Art. 41. I Sindaci veglieranno alla stretta esecuzione

degli Statuti e Regolamenti sociali e possono in qualunque momento visitare i libri di Amministrazione, verificare lo stato di Cassa e di Portafoglio, e nei casi di unanime deliberazione fra di loro, provocare una straordinaria adunanza dell'assemblea generale.

Titolo Ottavo

Assemblea Generale

Art. 42. L'Assemblea generale, regolarmente, convocata, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue decisioni sono obbligatorie anche pegli assenti.

Art. 43. L'adunanza deciderà validamente quando vi assistono associati che rappresentino almeno il decimo delle azioni emesse dalla Società.

Art. 44. Nel caso vi mancasse questo numero di azioni, l'assemblea generale sarà di nuovo convocata dopo quindici giorni, ed allora s'intenderà regolarmente costituita, qualunque sia il valore rappresentato dai socj intervenuti.

Art. 45. Ogni associato che possiede in proprio cinque obbligazioni ad azioni, ha un voto. Qualunque sia il numero delle obbligazioni ad azioni possedute da un socio oltre le venti, egli ha diritto soltanto a *due voti*.

Art. 46. I possessori di una sola obbligazione ed azione non hanno voto ma percepiranno la loro quota nella divisione degli utili quindi sono pareggiati ai Soci nell'interesse.

Art. 47. Il Detentore di cinque o qualunque numero di obbligazioni od azioni non può farsi rappresentare alla assemblea che da un membro della Società.

Art. 48. L'Assemblea delibera sempre a maggiorità di voti ed in caso di parità preponderera il voto del Presidente.

Art. 49. L'Assemblea nomina il suo Presidente che dura in carica *un' anno*, ed il segretario che redige il protocollo, e processi verbali della discussione che devono essere firmati da tutti i presenti.

Art. 50. Elegge i membri componenti il consiglio ed i tre Sindaci, provvede alla sostituzione loro nel caso di morte di rinunzia o di revoca.

Art. 51. L'Assemblea generale si raduna di diritto una volta all' anno in Novembre ed è convocata mediante avviso a stampa pubblicato nel Giornale Ufficiale e comunicato ai Socj quindici giorni prima della sezione. Si riunisce straordinariamente dietro invito motivato dal Consiglio d'Amministrazione e dai Sindaci o per domanda appoggiata da tanti Soci che rappresentino il decimo delle azioni.

Art. 52. L'Assemblea generale potrà discutere e deliberare sopra gli oggetti seguenti.

a) Rivedere e votare i Bilanci attivo e passivo
b) Modificare tutto, od in parte gli Statuti e regolamenti.
c) Autorizzare l'aumento del Capitale Sociale
d) Estendere le operazioni secondo lo Statuto, rinnovare e prolungare la durata della Società.
e) Accettare respingere e stabilire le condizioni di fusione con altre Società di qualunque natura
f) Proporre e votare nei casi di perdita e di altre gravi circostanze, la liquidazione e lo scioglimento della Società.

Art. 53. Le deliberazioni da B a F non saranno valide se non rimangono approvate da un numero di Soci, che rappresentino il terzo del Capitale emesso dalla Società stessa.